

10.011

**Messaggio  
concernente l'approvazione della Convenzione sull'Istituto  
forestale europeo (EFI)**

del 13 gennaio 2010

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione del 28 agosto 2003 sull'Istituto forestale europeo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 gennaio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

---

## Compendio

*La Convenzione sull'Istituto forestale europeo (EFI) ha lo scopo di garantire la ricerca forestale a livello paneuropeo. Obiettivo della ricerca è di promuovere la protezione e la gestione sostenibile delle foreste. Essa si incentra sulla politica, sull'ecologia e sulla protezione forestale nonché sulla domanda economica e sulla gestione multifunzionale dei prodotti e delle prestazioni della foresta. L'Istituto si occupa, tra l'altro, del rafforzamento della capacità innovativa e della competitività nel settore forestale e del legno e rappresenta una piattaforma essenziale per la costruzione di una rete di ricerca in questo ambito a livello europeo.*

*La ricerca svizzera partecipa con progetti scientifici in corso ed è partner di un ufficio regionale dell'EFI. L'adesione della Svizzera in qualità di membro rafforza la posizione della ricerca forestale svizzera nell'ambito della collaborazione scientifica con l'EFI e consente inoltre alla Svizzera di influire direttamente sulle attività dell'Istituto per quanto concerne i suoi interessi in materia di politica forestale a livello internazionale. Questo aspetto è rilevante nella misura in cui le attività di ricerca dell'EFI si concentrano sull'ambito politico ed economico.*

*La Svizzera ha firmato la Convenzione il 26 novembre 2003. Con la ratifica ne diviene membro e ha quindi direttamente accesso al Consiglio dell'EFI che definisce le strategie e le priorità della ricerca.*

# Messaggio

## 1 Punti essenziali della Convenzione

### 1.1 Situazione iniziale

L'Istituto forestale europeo (EFI) è un istituto di ricerca con sede a Joensuu, Finlandia. La Convenzione ha istituito l'EFI come organizzazione internazionale ed è stata aperta alla firma il 28 agosto 2003. Entrata in vigore il 4 settembre 2005, è stata finora ratificata da 21 Paesi europei. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 26 novembre 2003<sup>1</sup>. Il campo d'applicazione figura nella seguente tabella 1.

*Tabella 1*

#### **Campo d'applicazione (stato 14 luglio 2009)**

Stati partecipanti	Firma	Ratifica	Entrata in vigore
Austria	28.08.2003	14.09.2005	13.11.2005
Bulgaria	28.08.2003	12.12.2005	10.02.2006
Ceca, Repubblica		18.07.2007	16.09.2007
Germania	28.08.2003	09.03.2005	04.09.2005
Danimarca	28.08.2003	05.02.2004	04.09.2005
Finlandia	28.08.2003	24.05.2004	04.09.2005
Francia	28.08.2003		(processo in corso)
Grecia	27.11.2003		in vigore
Italia	28.08.2003	05.05.2009	04.07.2009
Croazia		15.04.2004	04.09.2005
Lettonia	29.05.2007	28.07.2007	in vigore
Lussemburgo	07.10.2003		in vigore
Paesi Bassi	10.09.2003	08.11.2007	07.01.2008
Norvegia	28.08.2003	09.10.2003	04.09.2005
Portogallo	04.11.2003	16.01.2007	17.03.2007
Polonia			in vigore
Romania	26.11.2003	06.07.2005	04.09.2005
Svezia	28.08.2003	19.01.2005	04.09.2005
Svizzera	26.11.2003		
Serbia	27.11.2003		
Slovenia	25.11.2003	05.04.2006	04.06.2006
Spagna	28.08.2003	01.07.2005	04.09.2005
Turchia	28.08.2003	03.10.2006	02.12.2006
Regno Unito	28.08.2003	16.11.2007	15.01.2008

<sup>1</sup> [http://www.efi.int/portal/about\\_efi/organisation/convention\\_\\_hca/](http://www.efi.int/portal/about_efi/organisation/convention__hca/)



*Preambolo*

Nel preambolo si fa riferimento ad accordi e processi globali e paneuropei relativi alle foreste di cui la Convenzione tiene conto. Sono sottolineati l'utilità di inserire la silvicoltura e la ricerca forestale in un quadro internazionale nonché il vantaggio di una cooperazione, su basi internazionali, in materia di silvicoltura e ricerca forestale.

*Art. 1* L'Istituto

In esso si proclama in primo luogo l'istituzione formale dell'EFI e si afferma che avrà la sua sede a Joensuu, Finlandia.

*Art. 2* Scopo e funzioni

Lo scopo e le funzioni dell'EFI consistono nel garantire la ricerca a livello paneuropeo. L'Istituto avvia o partecipa a progetti di ricerca riguardanti la politica e l'ecologia forestale, la gestione multifunzionale delle foreste, la loro protezione, la domanda e il potenziale di prodotti legnosi e non legnosi nonché altre prestazioni della foresta in modo da promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

*Art. 3* Informazione

Le Parti contraenti si impegnano a fornire all'EFI, su sua richiesta, una quantità di informazioni specifiche sufficienti riguardanti le foreste; nell'ambito della raccolta delle informazioni l'Istituto provvede a garantire un appropriato coordinamento con altre strutture internazionali e le raccolte di dati di queste ultime.

*Art. 4* Membri

Le Parti contraenti sono membri dell'Istituto. Gli istituti di ricerca, le strutture didattiche, le organizzazioni commerciali, le autorità forestali, le organizzazioni non governative e istituzioni affini degli Stati europei vengono definiti «Membri associati». Le istituzioni simili degli Stati non europei possono diventare «Membri affiliati».

*Art. 5–9* Organi

Questi articoli descrivono la composizione degli organi dell'Istituto, le modalità con cui si riuniscono e i loro compiti. Gli organi dell'Istituto sono il Consiglio, la Conferenza, il Comitato direttivo e il Segretariato (art. 5).

Il Consiglio (art. 6) è composto dai rappresentanti dei Membri (Parti contraenti) e si riunisce in sessioni ordinarie da tenersi ogni tre anni. Il Consiglio designa i membri del Comitato, approva la nomina del Direttore, stabilisce il quadro delle politiche per il lavoro dell'Istituto, prende decisioni su questioni generali di natura tecnica, finanziaria o amministrativa, approva, a maggioranza semplice, le linee guida su cui si basano le attività dell'Istituto e dei suoi organi e approva ed emenda, a maggioranza semplice, le sue Norme statutarie.

La Conferenza (art. 7) è composta dai rappresentanti dei Membri associati. Si riunisce una volta all'anno in sessione plenaria e prende le sue decisioni a maggioranza semplice. I Membri affiliati possono partecipare alle sessioni plenarie annuali della Conferenza. La Conferenza ha, tra l'altro, il compito di nominare i membri del Comitato direttivo, determinare le quote per i Membri associati e affiliati, emanare raccomandazioni per dare inizio alle attività che corrispondano ai fini dell'Istituto, ratificare i rendiconti finanziari predisposti dagli uffici competenti, approvare il piano di lavoro per l'anno successivo presentato dal Comitato direttivo, riesaminare e adottare il Resoconto annuale sull'attività dell'Istituto e approvare ed emendare le sue Norme statutarie.

Il Comitato direttivo (art. 8) è composto da otto persone con specifiche competenze nel campo di attività dell'Istituto; quattro membri del Comitato direttivo sono nominati dal Consiglio e quattro dalla Conferenza. Il Comitato direttivo ha, tra l'altro, il compito di istituire e controllare il programma amministrativo e di ricerca del lavoro dell'Istituto, approvare il bilancio e i rendiconti, nominare il Direttore, con il successivo assenso del Consiglio, approvare l'ammissione e l'espulsione dei Membri associati e dei Membri affiliati e riferire al Consiglio e alla Conferenza.

Il Segretariato (art. 9) è presieduto dal Direttore e composto dal personale dell'Istituto.

#### *Art. 10* Risorse finanziarie

L'Istituto viene finanziato tramite le quote partecipative dei Membri associati e dei Membri affiliati e da contributi di altre fonti. Gli Stati contraenti possono elargire contributi volontari; per essi non sussiste l'obbligo di fornire contributi finanziari.

#### *Art. 11 e 12* Budget e resoconti, Personalità giuridica

Questi articoli disciplinano la gestione del bilancio e i diritti dell'Istituto. Il budget e i resoconti dell'Istituto vengono approvati a maggioranza semplice dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore (art. 11). L'Istituto ha personalità giuridica a livello nazionale e internazionale; i privilegi e le immunità necessari per svolgere le sue funzioni vengono concordate tra l'Istituto e il Governo finlandese (art. 12).

#### *Art. 13–19* Restanti disposizioni

Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, non definita dalla trattativa o dagli uffici del Comitato direttivo, può, previo accordo tra le Parti, essere oggetto di conciliazione in virtù delle norme di conciliazione facoltativa della Corte permanente di arbitrato (art. 13). La Convenzione contiene disposizioni transitorie che disciplinano il passaggio dell'Istituto forestale europeo da associazione soggetta alla legislazione finlandese a organizzazione internazionale (art. 16).

La Convenzione deve essere ratificata, accettata e approvata dagli Stati firmatari e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Governo finlandese, che svolge la funzione di depositario (art. 14 n. 2). La Convenzione resta aperta per l'adesione degli altri Stati europei che sono chiamati a far parte della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (art. 14 n. 3 e 4). Essa può essere emendata con voto unanime dei Membri presenti in una riunione del Consiglio

o attraverso procedura scritta (art. 17 n. 1). Ciascuna Parte contraente può recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta trasmessa al Depositario (art. 18).

La Convenzione è entrata in vigore il 60° giorno successivo alla data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ossia il 4 settembre 2005 (art. 15 par. 1; cfr. tabella al n. 1.1). Cessa se in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore le Parti contraenti diventano di numero inferiore a otto (art. 19).

### **3 Ripercussioni**

La Convenzione non ha alcuna ripercussione per i Cantoni e i Comuni. La Svizzera darà un contributo volontario di 5000 franchi annui; queste spese sono coperte dal bilancio corrente. La Svizzera viene rappresentata dall'UFAM o dall'ambasciata in loco; non è richiesto altro personale.

### **4 Programma di legislatura**

Il progetto non è menzionato esplicitamente nel programma di legislatura 2007–2011. Esso corrisponde però ai contenuti dell'indirizzo politico 5: consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato (FF 2008 7469).

### **5 Aspetti giuridici**

#### **5.1 Costituzionalità**

Conformemente all'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale, gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione di trattati internazionali è definita nell'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale.

#### **5.2 Referendum**

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale, i trattati internazionali sono oggetto di referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l'articolo 1 della Convenzione, l'EFI è un'organizzazione internazionale. L'Istituto si basa su un trattato internazionale, i suoi membri sono Stati, esso dispone di organi propri con capacità di deliberare e ha personalità giuridica internazionale. Il decreto federale sottostà quindi al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 della Costituzione federale.

